

## **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**

### **"Un Sorriso in Più - Ente del Terzo Settore"**

#### **Art.1 - Denominazione-sede-durata**

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 117 del 2017, (di seguito "Codice del Terzo Settore"), e delle norme del codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata **"Un Sorriso in Più - Ente del Terzo Settore"**, in breve anche **"Un Sorriso in Più - ETS"** e indicata di seguito come "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Guanzate (CO). L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, salvo necessità di apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. L'Associazione potrà istituire o sopprimere sezioni o sedi operative, in Italia e all'estero, con apposita delibera del Consiglio Direttivo.
4. L'Associazione ha durata illimitata.

#### **Art.2 – Utilizzo acronimo "ETS" o locuzione "Ente del Terzo Settore"**

1. A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale ed utilizzati negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

#### **Art. 3 – Finalità e attività di interesse generale**

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale, di attività di interesse generale finalizzate al miglioramento della qualità della vita di anziani e bambini che versino in situazioni di difficoltà e disagio, attraverso la realizzazione di progetti in grado di andare oltre l'intervento puramente assistenziale.
3. Si propone, inoltre, di promuovere una sana immagine della vecchiaia e del rapporto con essa, di diffondere la cultura del dono, della solidarietà e della sussidiarietà mediante la promozione e lo sviluppo del volontariato.
4. L'Associazione intende perseguire le finalità di cui sopra anche sostenendo l'attività e l'impegno sinergico dei soggetti del terzo settore, aventi le medesime finalità, affinché, attraverso il "lavoro di rete", si realizzi un concreto e duraturo sviluppo della comunità locale.
5. Per il raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti commi l'associazione intende svolgere le attività di interesse generale di cui all'art. 5, del Codice del Terzo Settore, co. 1, alle lettere:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
  - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.
6. In particolare, al fine di porre in essere le finalità e le attività di interesse generale richiamate, l'Associazione intende, a titolo esemplificativo, operare attraverso:
- la promozione e la realizzazione di iniziative volte al contrasto della solitudine e dell'isolamento di soggetti anziani anche al fine di promuoverne il benessere ed il supporto degli anziani soli, ospiti di strutture residenziali, in ospedale o presso il proprio domicilio attraverso attività individuali e/o di piccolo e grande gruppo;
  - la promozione e la realizzazione di iniziative a sostegno dell'infanzia in difficoltà, l'affiancamento ai minori ospiti di comunità educative, il supporto alle comunità educative nella gestione delle attività di cura e della vita quotidiana, la promozione di tutte quelle attività che supportano il sano sviluppo di questi bambini e adolescenti, integrano la loro esperienza di vita, sostengono il loro stato emotivo;
  - la partecipazione attiva di volontari selezionati, formati e costantemente coordinati, che integrino l'offerta di cura delle strutture con le quali l'associazione collabora;
  - iniziative di promozione della cultura del volontariato e della cura della persona anziana, rivolti ai *caregivers*, che favoriscono il confronto fra operatori volontari e famigliari;
  - iniziative di sensibilizzazione volte alla diffusione della cultura e della promozione del dono e della solidarietà sociale;
  - partecipazione ad iniziative che concorrono alla nascita e al consolidamento di un proficuo senso di comunità;
  - il sostegno, attraverso la donazione di denaro o di beni materiali, dei soggetti che versino in uno stato di svantaggio economico e sociale sia direttamente nei confronti di coloro che versino nelle situazioni di svantaggio e/o fragilità sia, indiretto, attraverso il sostegno di altri enti, anche ubicati all'Estero, e che svolgano la loro attività nei confronti di tali soggetti svantaggiati;
  - lo svolgimento di ogni altra attività o iniziativa volta a porsi quale raccordo tra chi, disponendo di beni e risorse, voglia farne dono e le strutture che operano direttamente a favore di singoli.
7. L'Associazione potrà aderire ad altre associazioni ed enti purché in linea con le proprie finalità e con il perseguimento delle attività di interesse generale di cui al co. 5 del presente articolo.

#### **Art.4 – Attività diverse**

1. L'Associazione può esercitare anche attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 Codice Terzo Settore, purché di carattere secondario, strumentale e comunque in via non prevalente rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti definiti con apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2. L'organo di amministrazione provvede ad individuare nel dettaglio tali attività, anche ai fini

di quanto prescritto dall'art. 13, co. 6 del Codice Terzo Settore.

#### **Art. 5- Raccolta fondi**

1. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.
2. L'Associazione può realizzare, altresì, attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
3. L'associazione potrà, in ogni caso, svolgere attività di raccolta fondi a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione ai sensi dell'art. 79, co. 4, lett. a) del Codice Terzo Settore.

#### **Art. 6 - Ordinamento interno**

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione. Tutti gli associati sono tenuti a pagare la quota associativa annua deliberata dall'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 7 - Associati**

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e gli enti, pubblici o privati i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

#### **Art. 8 - Procedura di ammissione**

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, l'aspirante associato presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione; nella domanda, oltre ai necessari dati di qualificazione, deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le delibere emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare, per quanto nelle sue possibilità, alla vita associativa. Unitamente alla domanda di ammissione, o successivamente all'accoglimento della stessa, l'aspirante associato effettua il versamento per la quota di iscrizione.

2. Il Consiglio delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 giorni dalla presentazione della domanda decidendo secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. Il Consiglio, con apposita delibera, può demandare la procedura di cui al comma precedente ad uno o più consiglieri.
3. L'ammissione o il rigetto della domanda di adesione di cui al co. 2, deve essere comunicata al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione e la decorrenza degli effetti dell'ammissione inizia a far data dall'iscrizione del nuovo nominativo nel libro degli associati e dal versamento della quota associativa, se non già versata al momento della presentazione della domanda.
4. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al precedente comma la domanda di adesione si ritiene accettata e l'associato deve provvedere al versamento della quota sociale prevista, ove non l'abbia già versata.
5. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro i termini di cui al precedente comma. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata, PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento.
6. L'Assemblea di cui al precedente comma dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, garantendo all'appellante il diritto al contraddittorio in Assemblea.

#### **Art. 9 - Diritti e doveri degli associati**

1. Gli associati hanno il diritto di:
  - a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
  - b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
  - c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
  - d) ogni altro diritto contemplato nel presente statuto, in eventuali regolamenti o previsto per legge.
2. L'esercizio dei diritti sociali di cui al precedente comma spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa, se previsto.
3. Gli associati hanno il dovere di:
  - a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
  - b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali

- c) versare la quota associativa, se prevista, nella misura e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo, come deliberato dall'Assemblea
  - d) rispettare ogni altro obbligo o dovere derivante dagli atti di cui alla lett. b) o dalla legge.
4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

#### **Art. 10 - Cause di cessazione del rapporto associativo**

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso, che ogni associato può esercitare in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato con il ricevimento della comunicazione, a meno che l'associato non si sia obbligato al compimento di specifiche attività il cui inadempimento possa causare difficoltà per l'associazione.
  - b) esclusione per:
    - mancato rinnovo della quota associativa, se prevista, entro tre mesi dall'inizio dell'esercizio sociale e previo avviso inviato all'associato moroso con il quale il Consiglio Direttivo comunica un termine congruo per poter provvedere al versamento. In tale caso, l'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto;
    - comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
    - persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
    - aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
2. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata, PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento.
3. L'Assemblea deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso. Egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari, ma non ha diritto di voto.
4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

#### **Art. 11 – Il volontario e l'attività di volontariato**

- 1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

### **Art.12 - Organi dell'Associazione**

1. Sono organi dell'Associazione:
  - a) l'Assemblea degli associati;
  - b) il Consiglio Direttivo;
  - c) il Presidente ed il vice-Presidente se nominato;
  - d) l'organo di controllo e/o obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice Terzo Settore oppure se ritenuto opportuno;
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
3. Le cariche sociali, fatte salve quelle di cui alla lett. d), sono gratuite. È comunque ammesso il rimborso delle spese sopportate nell'interesse dell'Associazione e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.
4. Alle Assemblee e riunioni degli Organi dell'Associazione possono essere normalmente chiamati a partecipare esperti o consulenti, senza diritto di voto.

### **Art.13 – Assemblea degli associati**

#### **(Composizione, modalità di convocazione e funzionamento)**

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse sino a tre deleghe per associato.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vice-Presidente o dal Consigliere più anziano di età, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
  - a) su impulso del Presidente, quando egli lo ritenga necessario;
  - b) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
  - c) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 degli associati.
4. Nei casi di cui alle lettere b) e c) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 giorni dalla data della richiesta. Qualora il

- Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.
5. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera, e-mail o altro mezzo idoneo a dare evidenza di avvenuta ricezione, almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora, sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
  6. L'Assemblea può riunirsi anche mediante audio/videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide. Il verbale deve essere riportato sul libro verbali del Consiglio e sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.
  7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vice-Presidente o da altro associato indicato in sede di riunione quale Presidente dell'Assemblea.
  8. Il diritto di voto può essere esercitato soltanto dai membri che siano in regola con i versamenti delle quote annuali.
  9. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
  10. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e conservato nella sede dell'Associazione.

#### **Art.14 - Assemblea - competenze e quorum**

1. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
2. È compito dell'Assemblea ordinaria:
  - a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
  - b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
  - c) approvare il bilancio sociale, se previsto o richiesto per legge, predisposto dal Consiglio Direttivo;
  - d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
  - e) eleggere, se ritenuto opportuno o richiesto per legge, e revocare i componenti dell'organo di controllo e/o di revisione;
  - f) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
  - g) approvare eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

- h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice Terzo Settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
  - i) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
3. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
4. È compito dell'Assemblea straordinaria:
- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto e la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
  - b) deliberare in merito allo scioglimento dell'Associazione.
5. Per le deliberazioni di cui alla lett. a) del precedente co. 4, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. Per la deliberazione di cui alla lett. b) del precedente co. 4, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli associati.

#### **Art.15 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica**

- 1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 5 (cinque), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.
- 2. Il Consiglio direttivo nomina nella prima riunione, al proprio interno, il Presidente ed il vice-Presidente.
- 3. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
- 4. I Consiglieri durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

#### **Art.16 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto**

- 1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno  $\frac{1}{3}$  (un terzo) dei Consiglieri.
- 2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri e l'organo di controllo o revisione, se nominati.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante audio/videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal vice-Presidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

#### **Art.17 - Competenze del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
  - a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - d) nominare il Presidente, il vice-Presidente e, se ritenuto opportuno, il segretario ed il tesoriere dell'Associazione;
  - e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e, in prima istanza, sull'esclusione degli associati;
  - f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - g) determinare l'ammontare della quota associativa annuale, chiedendone l'approvazione all'Assemblea;
  - h) deliberare la convocazione dell'Assemblea nei casi previsti dallo Statuto;
  - i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
  - j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
  - k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
  - l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

- m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
  - n) adottare gli altri provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne fossero a conoscenza. Il Consiglio Direttivo può comunque attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

#### **Art. 18 - Decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo**

1. La carica di Consigliere si perde per:
  - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
  - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
  - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.15, c. 3, del presente Statuto;
  - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 10 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. In caso di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione del Consigliere attraverso la sua elezione nella prima Assemblea ordinaria utile. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, convoca l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, il Consiglio rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

#### **Art. 19 - Il Presidente ed il vice-Presidente**

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri componenti.
3. Il Presidente dura in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
  - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
  - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
  - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal vice-Presidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

#### **Art. 20 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente**

1. La carica di Presidente si perde per:
  - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
  - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
  - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.15, c.3, del presente Statuto;
  - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 10 del presente Statuto.
2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Consiglio provvede a reintegrare il numero dei Consiglieri ai sensi del co. 2 dell'art. 18. Successivamente procede alla nomina del nuovo Presidente ai sensi del co. 2 dell'art. 19.

#### **Art. 21 - L'Organo di controllo e la revisione legale dei conti**

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, collegiale o monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo esercita tutti i compiti previsti dal citato art. 30.
3. L'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione, al ricorrere dei requisiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
4. La revisione può essere attribuita all'Organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea

deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

### **Art. 22 - Responsabilità degli organi sociali**

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

### **Art. 23 - Il tesoriere ed il segretario**

1. Il Tesoriere ed il Segretario, ove ritenuti necessari o utili, sono nominati dal Consiglio direttivo ed hanno il compito di controllare l'attività contabile, il bilancio e gli aspetti amministrativi dell'Associazione.
2. Il Tesoriere ha il compito di gestire e tenere la contabilità economica dell'Associazione sotto il controllo del Presidente, del Segretario o dell'Assemblea degli Associati.
3. Il Segretario ha il compito di eseguire le deliberazioni degli Organi dell'Associazione. In particolare:
  - a) gestisce l'Associazione ed è responsabile dell'organizzazione della stessa;
  - b) comunica agli Associati le direttive e le delibere degli Organi dell'Associazione e informa delle situazioni che interessano nei rapporti interni ed esterni l'Associazione;
  - c) mantiene il coordinamento fra gli Organi dell'Associazione e le altre Associazioni nazionali;
  - d) raccoglie la documentazione riguardante l'ammissione e la cessazione degli aderenti;
  - e) svolge le funzioni di Segretario dell'Assemblea e del Comitato Direttivo, predispone gli atti per le convocazioni degli stessi e ne redige i verbali;
  - f) il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, al quale riferisce.

### **Art. 24 - Libri sociali e registri**

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
  - a) il libro degli associati;
  - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
  - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
  - d) il registro dei volontari che svolgono tale attività in modo non occasionale;
  - e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora presente.

2. I libri di cui alle lettere a), b), c) e d) sono tenuti a cura del Consiglio direttivo. Il libro di cui alla lett. e) è tenuto dall'Organo al quale si riferisce.

#### **Art. 25 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro**

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **Art. 26 - Risorse economiche**

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
  - a) quote associative;
  - b) contributi pubblici e privati;
  - c) donazioni e lasciti testamentari;
  - d) rendite patrimoniali;
  - e) attività di raccolta fondi;
  - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
  - g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice Terzo Settore;
  - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice Terzo Settore e di altre norme applicabili all'Associazione.

#### **Art. 27 - Bilancio di esercizio**

1. L'esercizio sociale chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procede alla formazione del bilancio/rendiconto di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria entro 5 (cinque) mesi dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei 10 (dieci) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.
4. In merito al deposito di bilanci/rendiconti presso il RUNTS, si rinvia all'art. 48, co. 3 del Codice del Terzo Settore.

**Art. 28 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione, come previsto dall'art.14, co. 6 del presente Statuto.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

**Art. 29 - Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.



Ufficio Territoriale di Como  
Allegato n. 2 all'atto n. 59  
in data 22-01-2026 serie 3